

941 - 4 AGO. 2009

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI -

CONVENZIONE

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro - D. Lgs. n. 81/08.

13 LUG. 2009

L'anno 2009, il giorno _____ del mese di _____ in Cagliari;



TRA


L'Azienda Sanitaria Locale n.° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius, C.F. 02261430926, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Benedetto Barranu e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, di seguito per brevità indicato Consorzio, con sede in via Dante n.° 254, 09128 Cagliari, C.F. 80000710923, rappresentato dal Direttore Generale ing. Roberto Meloni



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 941 DEL - 4 AGO. 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (D.ssa Laura Balata) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Giuseppe Maria Sechi)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Benedetto Barranu)



Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ASL predetta si obbliga, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data odierna, attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti dei D.Lgs. n° 81/08 e n° 242/96;

Art. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "medico competente", i cui oneri si intendono a carico del Consorzio alle tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Del. G.R. n. 19/6 del 28.4.1998) e successive revisioni.

Art. 3



Il medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:



- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza la ASL comunicherà i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali il Consorzio sceglierà quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente".



- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il medico competente concorderà con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al d.p.r. 17.02.1992 e successive revisioni.

Art. 6


Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;

Art. 7

Il costo annuo, per dipendente per il primo anno di attività è stabilito in € 36,15 + 8,5 %, calcolato sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell'importo dovuto), pari a € 2,91 per oneri riflessi a carico dell'AZIENDA USL n° 8 (imposta IRAP) per un totale lordo pari a € 39,06.

**Art. 8**

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il Consorzio.

**Art. 9**

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate.



Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del d.p.r. 26.04.1986 n. 131.

Art. 13

La presente Convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere tacitamente prorogata per un ugual periodo di tempo, salvo disdetta mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.



Art. 14

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra il Consorzio e l'ASL in relazione alla presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine la parte che abbia interessi da far valere, dovrà inviare, tramite raccomandata A/R, motivata domanda alla controparte, la quale provvederà su di essa nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. Non prima della decorrenza di tale termine potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li 13 LUG. 2009

Per l'ASL n° 8 di Cagliari

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Benedetto Barranu



Per il CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Roberto Meloni



AZIENDA - U.S.L. N. 8 CAGLIARI

Il presente allegato alla deliberazione n.

del è composto di

n. 7 fogli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Angela Pingiori)

